

Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario

[Articolo 1 Comma 151](#)

[Articolo 1 Comma 152](#)

[Articolo 1 Comma 153](#)

[Articolo 1 Comma 154](#)

[Articolo 1 Comma 155](#)

[Articolo 1 Comma 156](#)

[Articolo 1 Comma 157](#)

[Articolo 1 Comma 158](#)

[Articolo 1 Comma 159](#)

[Articolo 1 Comma 160](#)

[Articolo 1 Comma 161](#)

[Articolo 1 Comma 162](#)

[Articolo 1 Comma 163](#)

[Articolo 1 Comma 164](#)

[Articolo 1 Comma 165](#)

[Articolo 1 Comma 166](#)

[Articolo 1 Comma 167](#)

[Articolo 1 Comma 168](#)

[Articolo 1 Comma 169](#)

[Articolo 1 Comma 170](#)

[Articolo 1 Comma 171](#)

[Articolo 1 Comma 172](#)

[Articolo 1 Comma 173](#)

[Articolo 1 Comma 174](#)

[Articolo 1 Comma 175](#)

[Articolo 1 Comma 176](#)

[Articolo 1 Comma 177](#)

[Articolo 1 Comma 178](#)

[Articolo 1 Comma 179](#)

[Articolo 1 Comma 180](#)

[Articolo 1 Comma 181](#)

[Articolo 1 Comma 182](#)

[Articolo 1 Comma 183](#)

[Articolo 1 Comma 184](#)

[Articolo 1 Comma 185](#)

[Articolo 1 Comma 186](#)

[Articolo 1 Comma 187](#)

[Articolo 1 Comma 188](#)

[Articolo 1 Comma 189](#)

[Articolo 1 Comma 190](#)

[Articolo 1 Comma 191](#)

[Articolo 1 Comma 192](#)

[Articolo 1 Comma 193](#)

[Articolo 1 Comma 194](#)

[Articolo 1 Comma 195](#)

[Articolo 1 Comma 196](#)

[Articolo 1 Comma 197](#)

[Articolo 1 Comma 198](#)

[Articolo 1 Comma 199](#)

[Articolo 1 Comma 200](#)

[Articolo 1 Comma 201](#)

[Articolo 1 Comma 202](#)

[Articolo 1 Comma 203](#)

[Articolo 1 Comma 204](#)

[Articolo 1 Comma 205](#)

[Articolo 1 Comma 206](#)

[Articolo 1 Comma 207](#)

[Articolo 1 Comma 208](#)

[Articolo 1 Comma 209](#)

[Articolo 1 Comma 210](#)

[Articolo 1 Comma 211](#)
[Articolo 1 Comma 212](#)
[Articolo 1 Comma 213](#)
[Articolo 1 Comma 214](#)
[Articolo 1 Comma 215](#)
[Articolo 1 Comma 216](#)
[Articolo 1 Comma 217](#)
[Articolo 1 Comma 218](#)
[Articolo 1 Comma 219](#)
[Articolo 1 Comma 220](#)
[Articolo 1 Comma 221](#)
[Articolo 1 Comma 222](#)
[Articolo 1 Comma 223](#)
[Articolo 1 Comma 224](#)
[Articolo 1 Comma 225](#)
[Articolo 1 Comma 226](#)
[Articolo 1 Comma 227](#)
[Articolo 1 Comma 228](#)
[Articolo 1 Comma 229](#)
[Articolo 1 Comma 230](#)
[Articolo 1 Comma 231](#)
[Articolo 1 Comma 232](#)
[Articolo 1 Comma 233](#)
[Articolo 1 Comma 234](#)
[Articolo 1 Comma 235](#)
[Articolo 1 Comma 236](#)
[Articolo 1 Comma 237](#)
[Articolo 1 Comma 238](#)
[Articolo 1 Comma 239](#)
[Articolo 1 Comma 240](#)
[Articolo 1 Comma 241](#)
[Articolo 1 Comma 242](#)
[Articolo 1 Comma 243](#)
[Articolo 1 Comma 244](#)
[Articolo 1 Comma 245](#)
[Articolo 1 Comma 246](#)
[Articolo 1 Comma 247](#)
[Articolo 1 Comma 248](#)
[Articolo 1 Comma 249](#)
[Articolo 1 Comma 250](#)
[Articolo 1 Comma 251](#)
[Articolo 1 Comma 252](#)
[Articolo 1 Comma 253](#)
[Articolo 1 Comma 254](#)
[Articolo 1 Comma 255](#)
[Articolo 1 Comma 256](#)
[Articolo 1 Comma 257](#)
[Articolo 1 Comma 258](#)
[Articolo 1 Comma 259](#)
[Articolo 1 Comma 260](#)
[Articolo 1 Comma 261](#)
[Articolo 1 Comma 262](#)
[Articolo 1 Comma 263](#)
[Articolo 1 Comma 264](#)
[Articolo 1 Comma 265](#)
[Articolo 1 Comma 266](#)
[Articolo 1 Comma 267](#)
[Articolo 1 Comma 268](#)
[Articolo 1 Comma 269](#)
[Articolo 1 Comma 270](#)
[Articolo 1 Comma 271](#)
[Articolo 1 Comma 272](#)
[Articolo 1 Comma 273](#)
[Articolo 1 Comma 274](#)
[Articolo 1 Comma 275](#)
[Articolo 1 Comma 276](#)

[Articolo 1 Comma 277](#)
[Articolo 1 Comma 278](#)
[Articolo 1 Comma 279](#)
[Articolo 1 Comma 280](#)
[Articolo 1 Comma 281](#)
[Articolo 1 Comma 282](#)
[Articolo 1 Comma 283](#)
[Articolo 1 Comma 284](#)
[Articolo 1 Comma 285](#)
[Articolo 1 Comma 286](#)
[Articolo 1 Comma 287](#)
[Articolo 1 Comma 288](#)
[Articolo 1 Comma 289](#)
[Articolo 1 Comma 290](#)
[Articolo 1 Comma 291](#)
[Articolo 1 Comma 292](#)
[Articolo 1 Comma 293](#)
[Articolo 1 Comma 294](#)
[Articolo 1 Comma 295](#)
[Articolo 1 Comma 296](#)
[Articolo 1 Comma 297](#)
[Articolo 1 Comma 298](#)
[Articolo 1 Comma 299](#)
[Articolo 1 Comma 300](#)

Articolo 1 Comma 151 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150 non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli [172](#), comma 10-bis, [173](#), comma 15-bis, e [176](#), comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e dall'[articolo 15](#), commi 10, 11 e 12, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e viceversa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 152 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

152. Le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 153 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal [decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379](#). Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003](#), e successive modificazioni. Il [comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), è abrogato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 154 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

154. Il termine di decadenza previsto dall'[articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'[articolo 28, comma 2, lettera g\), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla [direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 155 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

155. Il [comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), è sostituito dal seguente:

"7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra l'1 settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per

cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento e' applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'[articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e' comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 156 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

156. Al [comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2003, n. 27](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2014";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 157 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 158 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

158. Al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

"c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi"; b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 159 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 160 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 51](#), dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative";

b) all'[articolo 101](#), comma 5, al primo periodo, dopo le parole: "e le perdite su crediti" sono inserite le seguenti: ", diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106," e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili";

c) all'[articolo 106](#):

1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87](#), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio";

2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;

3) al comma 4, dopo la parola: "crediti" sono inserite le seguenti: "rilevanti ai fini del presente articolo" e le parole: "nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112" sono soppresse;

d) all'[articolo 111](#), comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui e' iscritta in bilancio e nei quattro successivi".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 161 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 162 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'[articolo 54](#), al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite dalle seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";

b) al comma 7 dell'[articolo 102](#), al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla

meta" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 163 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 164 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 40](#), comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8-ter\), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#)";

b) dopo l'[articolo 8](#) della tariffa, parte prima, e' inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8-ter\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) : 4 per cento.

NOTE

i) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 165 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all'[articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), al primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: ", nonche' le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 166 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 167 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

167. All'[articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "relative a svalutazioni di crediti" sono sostituite dalle seguenti: "relative a svalutazioni e perdite su crediti";

b) dopo le parole: "[decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)," sono inserite le seguenti: "ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#),";

c) dopo le parole: "i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: "e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 168 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

168. Dopo il [comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), e' inserito il seguente:

"56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 169 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

169. All'[articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), le parole: "55, 56 e 56-bis" sono sostituite dalle seguenti: "55, 56, 56-bis e 56-bis.1".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 170 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

170. All'[articolo 2](#), commi 57 e 58, del [decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), dopo la parola: "56-bis" e' inserita la seguente: ", 56-bis.1".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 171 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 172 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

172. All'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:

"488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 173 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

173. All'[articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dall'1 gennaio 2014. A decorrere dall'1 gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 174 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e' sostituita dalla seguente:

"d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 175 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

175. A decorrere dall'1 gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 176 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), e' prorogato al 31 dicembre 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 177 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'[articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 178 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 179 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 180 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalita' e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'[articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 181 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 182 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'[ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia puo' autorizzare l'utilizzo dei locali della gia' soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 183 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

183. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e' incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'[articolo 2](#), commi 64, 65 e 66, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#). Per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'[articolo 5](#), commi 5 e 8, del [decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 dicembre 2004, n. 291](#), e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), come rifinanziato dall'[articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni, e dalla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 184 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'[articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#), e' destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 185 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

185. All'[articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: ", entro il 31 ottobre 2013" sono soppresse;
- b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: "entro il 31 ottobre 2013" sono soppresse;
- c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente";

- d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

"19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter. Qualora alla data dell'1 gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione";

e) al comma 20, le parole: "per una durata non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata non inferiore";

- f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:

"20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali

determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dall'1 gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 186 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 1984, n. 863](#), e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 187 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

187. All'[articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 188 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi gia' disposta fino al 31 dicembre 2005 dal [comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successivamente prorogata senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al [primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2007, n. 17](#). Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del [decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), la parola: "2015", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2016". A decorrere dall'1 gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 189 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

189. All'[articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale"; b) alla lettera c), dopo le parole: "sulla coerenza del sistema" sono aggiunte le seguenti: "previdenziale allargato".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 190 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

190. All'[articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2004 al 2017". All'[articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2002, n. 172](#), la parola: "millecinquecento" e' sostituita dalla seguente: "milletrecento". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al

relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 191 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla [lettera b\) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012](#) e' incrementato di 6.000 unita'. Conseguentemente all'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: "134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020";

b) al comma 235, le parole: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 192 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

192. Il contributo di cui all'[articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), e' fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 193 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'[articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, puo' avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 194 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), ferme restando le salvaguardie previste dall'[articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), dall'[articolo 22 del](#)

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi dell'1 giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007

e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 195 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore all'1 gennaio 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 196 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione

del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 197 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 198 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#), e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all'[articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), come rifinanziato ai sensi del citato [articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013](#), e' ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 199 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'[articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 200 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo e' ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilita' gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 201 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, e' istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e all'[articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183](#), che e' contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 202 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

202. La dotazione del fondo di cui all'[articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 203 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

203. La dotazione del fondo di cui all'[articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e' incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e all'[articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183](#), che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'[articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012](#), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 204 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'[articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 205 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del [decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#), relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 206 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

206. All'[articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 207 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle

finalita' di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'[articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilita' della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla [legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15](#). Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilita'. Le risorse impegnate per le finalita' di cui all'[articolo 1, comma 1156, lettera g-bis\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, in quelle di pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468](#), al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), nonche' in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'[articolo 1, comma 1156, lettera g-bis\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), possono essere effettuate in deroga all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, all'[articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al [comma 26, lettera d\), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 208 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 209 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarieta' nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#), e di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280](#), anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), e in particolare dell'[articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 210 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullita' delle medesime.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 211 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#), sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilit  di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'[articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56](#), e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno e dell'[articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 212 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorit  per i comuni che assumano nei limiti delle facolta' assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessita' funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita' del personale in servizio e la correlata spesa, nonche' l'effettiva sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 213 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

213. Al [comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 135](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono fatte salve le disposizioni previste dall'[articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla [lettera d\) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 214 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'[articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), finanziati a valere sulle risorse di cui all'[articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](#), possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 12](#), e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 215 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 216 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

216. All'[articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), le parole: "di cittadinanza italiana" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,". Il Fondo di cui all'[articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e' incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'[articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#). Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del [decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#). Il Fondo di cui all'[articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'[articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 217 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'[articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 218 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

218. Il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), e successive modificazioni, e' rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 219 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'[articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#), dopo le parole: "A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013" sono inserite le seguenti: "nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano"; b) all'[articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: "giovani" sono inserite le seguenti: ", assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici"; alla lettera b), le parole da: "e da soggetti" fino a: "n. 159" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: "alle lettere a) e b)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera a)";

c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'[articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'[articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 220 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2004, n. 138](#), e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 221 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 222 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618](#), iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'[articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980](#), ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 223 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#), degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210](#), e' incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 224 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

224. Il fondo di cui all'[articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 225 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

225. A decorrere dall'1 gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'[articolo 1, comma 796, lettera g\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 226 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'[articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono societa' controllate ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#). Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla societa' controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'[articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla societa' controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le societa' controllanti e le societa' controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna societa'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 227 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 228 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

228. All'[articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera h), dopo le parole: "relativi ai medicinali" sono inserite le seguenti: "non orfani e a quelli";
- b) alla lettera i), dopo le parole: "relativi ai medicinali" sono inserite le seguenti: "non orfani e a quelli";
- c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:

"i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato [regolamento \(CE\) n. 141/2000](#) e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'[articolo 3 del medesimo regolamento \(CE\) n. 141/2000](#), e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;"

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 229 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformita' dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalita', e' istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s. dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 230 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e successive modificazioni, e' ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 231 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), dopo l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente:

"Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti). -- 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'[articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'[articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526](#), che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'[articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'[articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le finalita' di cui all'[articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi del presente decreto".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 232 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e' aggiunta la seguente:

"f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 233 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'[articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 234 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

234. All'[articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'[articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e' pari allo 0,30 per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 235 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

235. All'[articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "ai sensi del comma 2-bis";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 4, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178](#), i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 236 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta

prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali previste dall'[articolo 8 del regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 237 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprieta' degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 238 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

238. Al [comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133](#), le parole: "e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa," sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 239 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 240 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento e' a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonche' degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 241 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

241. Per gli interventi di cui al comma 240, a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 242 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

242. Il Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 243 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

243. Il Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 244 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 245 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), ai sensi del comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 246 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorita' dell'Unione europea, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo puo' essere comunque stipulato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 247 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

247. All'[articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123](#), dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

"g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#). Restano ferme le disposizioni della [legge 25 novembre 1971, n. 1041](#), per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 248 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 249 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

249. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 250 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies, commi da 1 a 4, della [legge 24 marzo 2001, n. 89](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 251 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 307 del 2004](#), e' incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 252 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

252. Il Fondo di cui all'[articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, e' incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 253 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

253. Per le finalità di cui alla [lettera c\) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64](#), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani

volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'[articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 254 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

254. Per gli interventi di cui all'[articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE puo' autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 255 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'[articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonche' la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 256 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 257 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e' incrementato di 150 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 258 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#), e' autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 259 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli

studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#), e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 260 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

260. Per le finalita' di cui all'[articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), e' autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilita' interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 261 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformita' con il [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 262 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia' assegnate nel bilancio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 263 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 264 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del [decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), a decorrere dall'1 gennaio 2014,

il piano di impiego di cui all'[articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 125](#), puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del [decreto-legge n. 92 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 125 del 2008](#), e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al [comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 102 del 2009](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 265 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 266 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), e successive modificazioni, e' finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 267 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonche' di garantire l'indispensabile attivita' di consulenza in via breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui all'[articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attivita' di consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 268 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

268. Al fine di non disperdere la professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonche' per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), come incrementato in attuazione dell'[articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e' incrementato di dodici unita', previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al [decreto legislativo n. 196 del 2003](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 269 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

269. Per le finalita' di cui al comma 268, il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'[articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo

indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al [decreto legislativo n. 196 del 2003](#) a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 270 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

270. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 271 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

271. L'articolo 2195 del codice di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), e' sostituito dal seguente:

"Art. 2195. -- (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) -- 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla [legge 31 gennaio 1994, n. 93](#), sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 272 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 273 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, e' autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla [legge 5 giugno 1984, n. 208](#). All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'[articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208](#), e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'[articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208](#), si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri

derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del [decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 febbraio 2013, n. 12](#). Ai componenti della delegazione di cui al presente comma e' corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita' di cui al [regio decreto 3 giugno 1926, n. 941](#). Fermo restando quanto previsto all'[articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione puo' essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'[articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 274 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia -- Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'[articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 275 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 giugno 2003, n. 141](#), e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 276 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con [decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981](#), e in particolare le attivita' del Centro autonomia e mobilita' e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 277 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al [comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52](#), e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalita' di cui al presente comma e' erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 278 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

278. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 279 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

279. All'[articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: ", a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'[articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164](#), essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 280 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

280. All'[articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), le parole: ", ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro" sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 281 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'[articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 282 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

282. La sanzione di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 283 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 e' limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 284 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 285 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed e' ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 286 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 287 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'[articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 288 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

288. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 289 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

289. All'[articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali gia' in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 290 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'[articolo 42-quinquies](#), primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#), nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'[articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374](#), e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'[articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51](#), le parole: "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2014".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 291 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

291. All'[articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 25](#), dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca, acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse,".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 292 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 293 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

293. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'[articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910](#), l'importo di 5 milioni di euro e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed e' riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'[articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 294 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'[articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 luglio 2012, n. 103](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 295 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

295. All'[articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'[articolo 6, comma 3, del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#), relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti";

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 296 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

296. Le somme di cui all'[articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99](#), iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalita' di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima [legge n. 99 del 2009](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 297 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'[articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910](#), che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 298 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'[articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con

modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 299 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21" e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 300 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah di cui alla [legge 17 aprile 2003, n. 91](#), e per altre strutture a carattere museale, e' attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)
